

Decreto n. 98  
prot. 5566

### **IL RETTORE**

- Viste le Leggi sull'istruzione Universitaria;
- Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena, emanato con D.R. n. 203 dell'8 maggio 2012 ed in particolare gli articoli 26, 27 e 32;
- Visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 55 del 31 gennaio 2013, con particolare riferimento all'art. 54 "Centri di Ricerca, di Ricerca e Servizi, Biblioteca";
- Visto il Regolamento Generale del Centro di Ricerca e Servizio per la Certificazione dell'Italiano come Lingua Straniera - CILS emanato con D.R. n. 19 del 14 gennaio 2010 e modificato con D.R. n. 152 del 31 marzo 2010;
- Visto il "Regolamento Quadro per la realizzazione dei Regolamenti dei Centri di Ricerca e Servizi" emanato con D.R. n. 363.15 del 10 agosto 2015;
- Vista le delibere assunte dal Senato Accademico nelle sedute del 17 gennaio e 4 aprile 2017;
- Vista le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 17 gennaio e 4 aprile 2017;

### **DECRETA**

L'emanazione del REGOLAMENTO INTERNO DEL CENTRO DI RICERCA E SERVIZIO PER LA CERTIFICAZIONE DELL'ITALIANO COME LINGUA STRANIERA – CILS - nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente Regolamento sostituisce integralmente quello emanato con D.R. n. 19 del 14 gennaio 2010 e modificato con D.R. n. 152 del 31 marzo 2010, è pubblicato all'Albo Ufficiale online e sul sito istituzionale dell'Ateneo ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Siena, 10 aprile 2017

**IL RETTORE**  
(f.to Prof. Pietro Cataldi)

# **REGOLAMENTO INTERNO DEL CENTRO DI RICERCA E SERVIZIO PER LA CERTIFICAZIONE DELL'ITALIANO COME LINGUA STRANIERA (CILS)**

## **Art. 1**

### **Costituzione del Centro CILS**

1. Il Centro CILS - Certificazione di Italiano come Lingua Straniera - di seguito denominato "Centro", è costituito come Centro di ricerca e servizi ai sensi dell'art. 26 dello Statuto dell'Università, dell'art. 54 del Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento Quadro per la realizzazione dei Regolamenti dei Centri di ricerca e servizi.
2. Il Centro è preposto all'attività di ricerca e studio per la progettazione, elaborazione, produzione e somministrazione della Certificazione CILS e alla erogazione dei servizi ad essa inerenti.
3. La Certificazione CILS è un titolo culturale rilasciato dall'Università per Stranieri di Siena che attesta il livello di competenza linguistico-comunicativa in italiano come lingua straniera.
4. La Certificazione CILS può essere riconosciuta tramite i sistemi di accreditamento vigenti: il sistema ECTS per le istituzioni europee, il sistema dei CFU per il sistema formativo italiano; il livello CILS Due-B2 è riconosciuto dall'apposita circolare interministeriale MAECI-MIUR come titolo che esonera gli studenti non comunitari dall'esame di lingua italiana per l'accesso al sistema universitario italiano.
5. Il Centro si articola in due Sezioni di Ricerca e di Servizio.
6. Le Sezioni di Ricerca e di Servizio sono le seguenti:
  - A) Sezione "*Progettazione e produzione delle prove CILS, formazione e tirocini*";
  - B) Sezione "*Valutazione e validazione delle prove CILS*".
7. Ogni Sezione di Ricerca e di Servizio ha un Responsabile di Sezione.
8. Le Sezioni, ove ritenuto opportuno, possono essere coordinate da un Coordinatore Tecnico/scientifico come indicato all'art. 7 del Regolamento Quadro.

## **Art. 2**

### **Finalità, compiti e obiettivi del Centro**

1. La progettazione, l'elaborazione e la valutazione delle prove CILS rappresentano le attività principali del Centro.
2. Il Centro si propone in particolare di:
  - a) promuovere attività di studio e ricerca nel campo del *language testing*;
  - b) svolgere attività necessarie alla progettazione, all'elaborazione e alla valutazione delle prove di esame per la Certificazione CILS;
  - c) provvedere all'organizzazione delle sessioni di esame e coordinare le attività di somministrazione degli esami;
  - d) promuovere la Certificazione CILS in Italia e all'estero;
  - e) organizzare seminari, conferenze e corsi per la presentazione delle caratteristiche teorico-scientifiche e metodologiche della Certificazione CILS e in generale del *language testing*;
  - f) organizzare e gestire dal punto di vista didattico percorsi di Alta Formazione (Master) e di formazione professionale permanente e ricorrente nel settore della verifica e della valutazione linguistica in relazione alle finalità e alle attività del Centro;
  - g) curare la documentazione relativa agli studi e alle esperienze nel campo del *language testing*;
  - h) promuovere rapporti e realizzare progetti con istituzioni italiane e straniere, nell'ambito delle proprie finalità;

- i) provvedere alla gestione delle convenzioni CILS e mantenere rapporti con le sedi convenzionate;
  - j) produrre materiali relativi alla certificazione della competenza linguistico-comunicativa e curare la relativa pubblicazione;
  - k) promuovere, organizzare e svolgere, anche con la collaborazione e con il concorso degli altri Centri di Ricerca e Servizi dell'Università per Stranieri di Siena e di enti pubblici e privati, attività didattiche e di ricerca collegate alle finalità del Centro;
  - l) promuovere, organizzare e svolgere attività in conto terzi e di consulenza, collegate alle finalità del Centro, per strutture esterne o interne all'Università per Stranieri di Siena.
3. Il Centro svolge funzioni di supporto alle attività didattiche finalizzate al conseguimento di titoli di studio aventi valore legale previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo quali: tirocinio, tutorato e progettazione di materiali didattici finalizzati al conseguimento della Certificazione CILS.

### **Art. 3**

#### **Gestione amministrativo-contabile e programmazione**

1. Ai sensi dell'art. 26 comma 1 dello Statuto e nel rispetto dei principi contabili relativi al Bilancio unico di Ateneo di cui alla legge 240/2010, il Centro ha autonomia amministrativa e gestionale nell'ambito del *budget* assegnato annualmente dal Consiglio di Amministrazione e può anche coordinarsi con gli altri Centri per una più efficace ed efficiente gestione delle risorse.
2. Per il raggiungimento e lo svolgimento dei propri fini istituzionali il Centro può disporre di finanziamenti derivanti da:
  - attività istituzionali;
  - finanziamenti straordinari disposti dagli organi di governo centrale dell'Ateneo in funzione di particolari programmi ed esigenze;
  - fondi specificamente erogati da enti pubblici e privati, nazionali, comunitari e non comunitari;
  - attività svolte in collaborazione con altri Centri;
  - proventi derivanti da attività di consulenza, editoriali o da altre eventuali attività conformi agli obiettivi del Centro.

Le suddette risorse sono messe a disposizione del Centro attraverso il Bilancio Unico di Ateneo.

3. Il Direttore del Centro presenta al Consiglio Direttivo, entro il 30 settembre di ciascun anno, una programmazione annuale e triennale delle attività contenente la proposta di *budget* di previsione dei proventi e dei costi come indicato nel Regolamento amministrativo-contabile dell'Ateneo; tale programmazione, una volta approvata, è trasmessa al Rettore entro il 15 ottobre.
4. Il Centro può svolgere inoltre attività innovative e sperimentali, anche in coordinamento con gli altri Centri, al fine di reperire risorse aggiuntive per realizzare i propri obiettivi.

### **Art. 4**

#### **Organi del Centro**

1. Gli organi del Centro sono: il Direttore e il Consiglio Direttivo.
2. Per l'esercizio delle diverse cariche di cui al presente articolo non è previsto alcun compenso salvo diversa disposizione deliberata dal Consiglio di Amministrazione compatibilmente con le risorse di bilancio.

## **Art. 5** **Direttore**

1. Il Direttore del Centro è nominato dal Rettore fra i professori e i ricercatori di ruolo con specifiche competenze scientifiche e didattiche nelle materie oggetto delle attività del Centro, dopo aver acquisito il parere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di indisponibilità dei professori e dei ricercatori, o in caso di mancanza, fra di loro, delle competenze specializzate richieste dalla direzione della struttura, il Rettore può incaricare della direzione anche figure di elevata qualificazione scientifica esterne all'Ateneo.
3. Il Rettore, ai sensi dell'art. 26 comma 3 dello Statuto può, sulla base di motivate ragioni e sentito il parere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, revocare l'incarico di Direttore del Centro e procedere a nuova nomina.
4. L'incarico di Direttore del Centro ha durata triennale ed è rinnovabile.
5. Il Direttore individua e promuove le linee di coordinamento e gestione delle attività del Centro; in particolare il Direttore:
  - a) rappresenta il Centro nei limiti del mandato conferitogli e all'interno dell'istanza di Coordinamento dei Centri, come indicato all'art.10 del Regolamento Quadro;
  - b) svolge funzioni propositive relative alle attività di ricerca e ai servizi offerti dal Centro;
  - c) sovrintende allo svolgimento delle attività di ricerca e di servizio realizzate dal Centro;
  - d) propone al Rettore, a seguito di una generale valutazione sulle attività del Centro, la nomina del ricercatore o professore componente il Consiglio Direttivo;
  - e) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e vigila sull'esecuzione dei suoi deliberati;
  - f) sottopone al Consiglio Direttivo, entro il 30 settembre di ogni anno, la programmazione annuale e triennale delle attività, compresa la proposta di *budget* di previsione dei proventi e dei costi per il futuro esercizio, come indicato al precedente art. 3;
  - g) propone al Consiglio Direttivo i piani semestrali delle attività, e le richieste di risorse, comprese quelle relative al personale a contratto;
  - h) trasmette agli organi competenti le delibere del Consiglio Direttivo;
  - i) presenta al Consiglio Direttivo, entro il 15 marzo di ogni anno e comunque quando richiesto dagli Organi di governo dell'Ateneo, una relazione sulle attività del Centro e un rendiconto gestionale come previsto al successivo art. 11, i quali sono successivamente trasmessi al Rettore;
  - j) propone al Consiglio Direttivo, d'intesa con il Direttore Generale, la nomina dei Responsabili di Sezione e del Coordinatore Tecnico/scientifico, ove ritenuto opportuno;
  - k) propone al Consiglio Direttivo le modifiche all'articolazione interna delle attività delle Sezioni del Centro;
  - l) propone al Rettore la stipula di convenzioni con enti italiani e stranieri, acquisito il parere del Consiglio Direttivo del Centro;
  - m) esprime il parere sulla stipula di convenzioni proposte da altri organi o strutture dell'Ateneo;
  - n) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dal presente Regolamento Generale, dai Regolamenti di Ateneo e dalle leggi vigenti.
6. In caso di assenza o temporaneo impedimento, le funzioni del Direttore sono svolte dal professore o ricercatore di ruolo, componente del Consiglio Direttivo.

## **Art. 6**

### **Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo interno di indirizzo, di programmazione e di sviluppo delle attività del Centro.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore del Centro almeno due volte l'anno: una per la programmazione scientifica e budgetaria e l'altra per la rendicontazione/monitoraggio delle attività svolte, oppure quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei membri.
3. Spetta in particolare al Consiglio Direttivo:
  - a) deliberare sugli aspetti generali politico-organizzativi e su quelli scientifico-didattici di pertinenza del Centro;
  - b) deliberare, entro il 30 settembre di ogni anno, la programmazione annuale e pluriennale di cui al precedente art. 3 relativamente ai costi e ai proventi previsti in relazione alle attività del Centro, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento amministrativo-contabile e secondo le direttive degli Organi di governo dell'Ateneo;
  - c) prendere annualmente visione degli stanziamenti assegnati al Centro;
  - d) approvare il piano semestrale delle attività;
  - e) deliberare l'utilizzazione di fondi disponibili, finalizzati al conseguimento delle finalità del Centro;
  - f) deliberare in merito alle afferenze e alle collaborazioni del personale al Centro;
  - g) avanzare ai competenti organi di governo dell'Ateneo le richieste di mezzi finanziari e personale in relazione a motivate esigenze di funzionamento del Centro;
  - h) deliberare in merito alle richieste di personale a contratto, proposte dal Direttore del Centro;
  - i) deliberare su tutte le iniziative che valgano a migliorare la funzionalità del Centro e esprimersi in tutti i casi previsti dal presente Regolamento, ovvero quando ne sia espressamente richiesto il parere;
  - j) deliberare sulla proposta del Direttore del Centro in merito alla nomina dei Responsabili delle Sezioni in cui si articola il Centro o, ove ritenuto opportuno, del Coordinatore Tecnico/scientifico;
  - k) deliberare sulle modifiche all'articolazione interna delle attività delle Sezioni del Centro, proposte dal Direttore;
  - l) promuovere l'aggiornamento del personale afferente al Centro;
  - m) proporre al Senato Accademico le modifiche del presente Regolamento;
  - n) proporre al Consiglio di Amministrazione l'ammontare delle tasse relativamente alle attività del Centro;
  - o) formulare pareri in merito alla stipula di convenzioni con enti italiani e esteri;
  - p) deliberare, entro il 15 marzo di ogni anno, sulla relazione presentata dal Direttore del Centro a rendiconto e monitoraggio dell'attività svolta nell'anno precedente, come indicato al successivo art. 11;
  - q) esercitare tutte le altre attribuzioni eventualmente derivanti dalle direttive degli Organi di governo dell'Ateneo.
4. Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di cinque componenti:
  - a) il Direttore del Centro;
  - b) i Responsabili delle Sezioni in cui si articola il Centro;
  - c) un (1) rappresentante dei tecnici laureati in servizio presso il Centro eletto secondo le procedure indicate all'art. 7;
  - d) un (1) ricercatore o professore di I o di II fascia, di ruolo presso l'Ateneo, scelto dal Direttore previo parere del Senato Accademico, tra coloro che abbiano manifestato la volontà di collaborare con il Centro.
5. Previo parere del Senato Accademico, il docente scelto per far parte del Consiglio Direttivo, è nominato con Decreto del Rettore.

6 Al termine di ciascun mandato, nel caso in cui fosse ritenuto opportuno procedere alla nomina di un Coordinatore tecnico scientifico, quest'ultimo andrà a far parte del Consiglio Direttivo in sostituzione del rappresentante dei tecnici laureati.

7. Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo, in qualità di segretario verbalizzante e senza diritto di voto né influenza sul numero legale, il Responsabile del coordinamento amministrativo dei centri di ricerca e servizi o un suo delegato.

8. Il Direttore può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo collaboratori e esperti esterni in relazione a specifici punti all'ordine del giorno e senza diritto di voto; la loro presenza non interferisce con la definizione del numero legale.

9. I membri del Consiglio sono nominati con Decreto del Rettore, restano in carica tre anni e possono essere confermati.

## **Art. 7**

### **Modalità di elezione del tecnico laureato nel Consiglio Direttivo del Centro**

1. Per l'elezione del rappresentante dei tecnici laureati in servizio presso il Centro, da effettuarsi solo nel caso in cui il numero dei tecnici in servizio sia superiore a due, l'elettorato passivo è costituito dai tecnici laureati in servizio presso il Centro e l'elettorato attivo dagli stessi tecnici in servizio e dai Responsabili di Sezione.

2. Il seggio elettorale è composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti, estratti a sorte dal Direttore del Centro in pubblica seduta, fra il personale del Centro, attingendo se necessario al personale degli altri Centri o del Coordinamento Amministrativo dei Centri di Ricerca e Servizio; in caso di impossibilità a svolgere l'incarico, i membri effettivi saranno sostituiti dai membri supplenti.

3. Il seggio elettorale resta aperto al massimo per tre ore.

4. Gli elenchi degli elettori sono affissi all'albo del Centro almeno 7 giorni prima delle votazioni.

5. È ammessa la presentazione di candidature entro una settimana dalle elezioni.

6. Per quanto riguarda la validità delle votazioni e le modalità di scrutinio, si fa riferimento al Regolamento Generale di Ateneo.

## **Art. 8**

### **Attività delle Sezioni**

La Sezione *Progettazione e produzione delle prove CILS, formazione e tirocini* di cui al precedente art. 1 comprende:

a) Attività Scientifica e di Ricerca per gli esami CILS relativamente a:

1. Progettazione ed elaborazione di prove d'esame CILS;
2. Elaborazione/revisione dei criteri di valutazione e chiavi delle prove di esame;
3. Indagini pilota per intercettare nuovi bisogni relativi all'attivazione di nuove certificazioni didattiche (livelli e o profili);
4. Attività di studio e di ricerca per la realizzazione di bibliografie inerenti le tematiche affrontate dalla Certificazione CILS: saggi teorici e materiali didattici;
5. Collaborazione alla predisposizione del sito CILS;
6. Progettazione di convegni e seminari in relazione alle tematiche inerenti la Certificazione CILS;
7. Progettazione di attività di disseminazione e promozione.

b) Attività Organizzativa e di Servizio per gli esami CILS relativamente a:

1. Rapporti con enti esterni per la realizzazione dei materiali di esame;
2. Organizzazione di corsi di somministrazione e/o di valutazione in sede, fuori sede, in modalità online;

3. Elaborazione e gestione questionari di valutazione dei corsi;
4. Organizzazione degli esami in loco;
5. Coordinamento dell'organizzazione degli esami fuori Siena;
6. Organizzazione delle attività di tirocinio.

La Sezione *Valutazione e validazione delle prove CILS* di cui al precedente art. 1 comprende:

- a) Attività Scientifica e di Ricerca per la formazione e la documentazione CILS relativamente a:
  1. Attività di studio e di ricerca in relazione alle tematiche inerenti la valutazione delle prove di esame CILS;
  2. Attività di studio e di ricerca in relazione alle tematiche inerenti la validazione delle prove di esame CILS;
  3. Banca dati esami CILS.
- b) Attività Organizzativa e di Servizio per la documentazione CILS relativamente a:
  1. Rapporti con la Segreteria CILS;
  2. Rapporti enti esterni per richiesta convenzioni;
  3. Gestione del programma degli esami per l'attribuzione dei punteggi;
  4. Monitoraggio e coordinamento dei valutatori delle prove di esame;
  5. Rapporti con enti esterni per la realizzazione dei Fogli a lettura ottica e la gestione della piattaforma di valutazione;
  6. Raccolta, trattamento e disseminazione dei risultati delle prove di esame;
  7. Accesso agli atti.

#### **Art. 9** **Responsabili di Sezione**

1. Il Direttore del Centro, d'intesa con il Direttore Generale, propone al Consiglio Direttivo i nomi dei Responsabili di Sezione e, ove ritenuto opportuno, del Coordinatore tecnico/scientifico.
2. Essi sono scelti tra il personale di Elevata Professionalità assegnato al Centro e/o in possesso dei requisiti di competenza scientifica e capacità gestionale in riferimento ai compiti istituzionali delle Sezioni in cui si articola il Centro.
3. Tali figure sono successivamente incaricate dal Direttore Generale, come previsto all'art. 7 del Regolamento Quadro.
4. Nel caso in cui il Responsabile di Sezione non sia individuato tra il personale tecnico-amministrativo, la nomina avviene su indicazione del Direttore del Centro, sentito il parere del Senato Accademico.
5. I Responsabili di Sezione:
  - a) collaborano alla elaborazione dei piani semestrali e alle relazioni annuali da sottoporre al Consiglio Direttivo;
  - b) coadiuvano il Direttore del Centro nell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
  - c) coordinano le attività di ricerca sul *Testing* e sulla Valutazione e Validazione delle prove del personale in servizio presso le Sezioni e presso il Centro ;
  - d) hanno la responsabilità dello svolgimento delle attività di ricerca sul *Testing* e sulla Valutazione e Validazione delle prove delle Sezioni o del Centro;
  - e) partecipano, se invitati, alle riunioni del Coordinamento dei Centri per trattare su temi specifici con funzioni consultive, senza diritto di voto.

**Art. 10**  
**Personale del Centro**

1. Afferisce al Centro il personale tecnico e amministrativo assegnato al Centro dall'Amministrazione centrale dell'Ateneo.
2. Possono collaborare con il Centro, in relazione a specifici progetti:
  - a) professori, ricercatori, docenti incaricati stabilizzati, che siano coinvolti e partecipino a linee di attività e di ricerca del Centro; la richiesta di collaborazione è valutata dal Direttore del Centro e deliberata dal Consiglio Direttivo;
  - b) personale a contratto;
  - c) assegnisti di ricerca o altre figure finanziate dal Centro su fondi di propria pertinenza;
  - d) altre categorie di personale che abbiano una comprovata competenza scientifica in relazione a specifiche aree.

**Art. 11**  
**Monitoraggio e rendicontazione**

1. Entro il 15 marzo di ogni anno il Direttore del Centro presenta al Consiglio Direttivo una relazione sull'attività svolta dal Centro, sull'utilizzo delle risorse umane e strumentali, sulle iniziative adottate ed ogni altra informazione utile alla valutazione dell'attività svolta, anche in riferimento a quanto indicato nel Regolamento amministrativo-contabile e secondo le direttive degli organi di governo dell'Ateneo.
2. Ai sensi dell'art. 54 comma 12 del Regolamento Generale di Ateneo, tale relazione è trasmessa tempestivamente al Rettore.

**Art. 12**  
**Norme transitorie e finali**

1. In attesa della costituzione del Consiglio Direttivo, da effettuarsi entro 60 giorni dall'emanazione del presente Regolamento, quanto di competenza di tale organo spetta al Direttore.
2. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rinvia alle Leggi, allo Statuto, al Regolamento Quadro dei Centri di Ricerca e Servizio e al Regolamento Generale di Ateneo.
3. Il presente Regolamento si applica a decorrere dalla data di emanazione del relativo Decreto Rettorale.